

## AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI (UE-27/AELS)<sup>1</sup> TITOLARI DI UN PERMESSO DI LAVORO PER FRONTALIERI UE-AELS (permesso "G" UE-AELS) E PER I DATORI DI LAVORO

- 1) Il permesso di lavoro per frontalieri è valido in tutta la Svizzera e per lo scopo indicato sul libretto. Il permesso attesta i diritti in materia di stranieri. Le condizioni previste devono essere scrupolosamente osservate.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio libretto per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro. Quest'ultimo deve accertarsi che lo straniero è autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa.
- 3) Lo straniero come pure il datore di lavoro devono informare correttamente l'Autorità circa tutti i cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o il rinnovo del permesso.
- 4) Qualsiasi modifica delle generalità, nazionalità, stato civile, indirizzo e/o luogo di residenza all'estero deve essere notificata dallo straniero, entro **14 giorni**, all'Ufficio della migrazione (UM).
- 5) La modifica della ragione sociale, della sede o dell'indirizzo del datore di lavoro, deve essere notificata dal datore di lavoro, entro **14 giorni**, all'UM.
- 6) La notifica del cambiamento del posto di lavoro deve essere effettuata dal lavoratore all'UM entro **14 giorni** dall'avvenuto cambiamento producendo una copia della conferma d'impiego/contratto di lavoro.
- 7) La notifica della cessazione del rapporto d'impiego deve essere notificata dal lavoratore entro **14 giorni** all'UM. In caso di cambiamento di posto di lavoro prima del citato termine (14 giorni), il citato documento dovrà essere prodotto al momento della notifica del cambiamento di posto.
- 8) Il rinnovo del permesso deve essere chiesto all'UM dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, almeno **14 giorni** prima della scadenza.
- 9) Il permesso perde la sua validità: alla relativa scadenza (se non viene rinnovato), dopo 6 mesi dalla cessazione dell'attività lucrativa del titolare oppure a seguito di revoca.
- 10) Il permesso conferisce il diritto a pernottare in qualsiasi Comune situato all'interno del Paese. Il frontaliere ha l'obbligo di uscire dal territorio nazionale almeno una volta alla settimana e di notificare la propria presenza all'Ufficio del controllo abitanti competente del luogo in cui pernotta.

1 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein

- 11) Si rammenta che il permesso può essere revocato qualora lo straniero lo ha ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti di importanza essenziale, quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso, quando la condotta dello straniero ha dato adito a gravi lagnanze o interessato i servizi di polizia oppure quando è sorto un motivo di revoca.
- 12) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.
- 13) Informazioni più dettagliate in merito all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono consultabili sul sito Internet [www.ti.ch/migrazione](http://www.ti.ch/migrazione).

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21.06.1999, i Protocolli aggiuntivi entrati in vigore il 1°.04.2006 e il 1°.06.2009, l'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone del 1°.06.2002, la Legge federale sugli stranieri del 16.12.2005, la relativa Ordinanza OASA del 24.10.2007, possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: [www.admin.ch](http://www.admin.ch), [www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch), [www.ti.ch](http://www.ti.ch), si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

#### **AVVISO IMPORTANTE**

Si ricorda al datore di lavoro **l'obbligo** della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie. A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Viale S. Franscini 6, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dall'assunzione della persona straniera.